

Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 20

(Riserva di denominazione)

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 11/2014